



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 12 DEL 27 MARZO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA FISCALE

■ **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DAL 30 MARZO LE ISTANZE**

Al via il 30 marzo (l'ora dovrà essere comunicata dalle Entrate) la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni ([Dl 41/2021](#)). Lo ha stabilito il [provvedimento 77923/2021 dell' Agenzia](#) emanato martedì 23 marzo. Il calo di fatturato tra il 2020 e il 2019 considera tutte le fatture attive (immediate e differite) al netto dell'Iva relative a operazioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Vanno incluse anche le cessioni dei beni ammortizzabili

I controlli si suddividono in preventivi e in successivi. I primi vengono effettuati dall'Agenzia delle Entrate una volta trasmessa l'istanza e dopo la sua presa in carico. Per l'esecuzione dei secondi si rinvia alle disposizioni del decreto Rilancio in merito ai controlli antimafia e al protocollo d'intesa siglato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nel 2020. Occorre fare attenzione perché le conseguenze possono essere pesanti. E', infatti, prevista una sanzione dal 100 al 200% del contributo non spettante senza applicazione della definizione agevolata e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Pagina 7

■ **ALTRE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SOSTEGNI**

Dalle Faq di agenzia Entrate Riscossione rileviamo lo slittamento delle rate 2021 al 30 novembre che non esplica effetti per i debitori che non rispetteranno la scadenza di fine luglio; approfondiamo poi le modalità operative per la sanatoria degli avvisi bonari e il rinvio dei termini per l'allerta da parte del fisco in caso di "crisi";

Pagina 20

LA SCHEDA INFORMATIVA LAVORO

■ **CASSA INTEGRAZIONE – NOVITA' DAL DECRETO DRAGHI**

Per Cigo, Cigd e assegno ordinario durate e periodi di fruizione diversi. Dal 1° aprile tutelati i lavoratori in forza al 23 marzo, quindi anche quelli esclusi dalla legge di Bilancio.

Confermate anche le discipline in materia di termini decadenziali di invio delle domande e dei dati utili al pagamento diretto dei trattamenti (compreso l'anticipo del 40%), ma a breve verrà rilasciata la procedura per gestire il nuovo flusso "uniemens-cig".

Blocco licenziamenti al 31/10/2021 per alcune tipologie di datori di lavoro.

Pagina 24

■ **PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO-LA MAPPA PER IL DATORE DI LAVORO**

Prendiamo spunto dalla scheda di approfondimento della Fondazione studio dei consulenti del lavoro per fare il punto sulle misure per i datori di lavoro.

Pagina 31

AGGIORNAMENTO

■ **Fatture elettroniche e integrazione imposta di bollo: premessa**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente le procedure per l'integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente o fornitore non ha assolto l'imposta di bollo.

Pagina 33

■ **E-FATTURE: COME FUNZIONA IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE**

Tre mesi di tempo in più per la conservazione delle e-fatture 2019: la proroga, che troverà spazio nel decreto Sostegni, accoglie le richieste degli operatori, alle prese da un lato con la gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure anti Covid varate dal Governo, che si sono aggiunti alle ordinarie scadenze fiscali, e dall'altro con un obbligo che rappresenta una vera e propria novità. La fatturazione elettronica B2B, infatti, è obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Per la prima volta quindi gli operatori si trovano a dover procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta 2019.

Pagina 40

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **CONTROLLI AUTOMATIZZATI: CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO PARZIALE**

Con risoluzione n. 20/E del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse per effetto dei controlli automatizzati. I codici tributo di nuova istituzione possono essere utilizzati nel caso in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto. I codici tributo fanno riferimento a pensionati esteri nuovi residenti, bonus affitto, credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.

Pagina 42

■ **ARTISTA NON RESIDENTE: REGIME FISCALE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI ARTISTICHE SVOLTE IN ITALIA**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 139 del 3 marzo 2021 ha chiarito che se tra la prestazione resa da un artista residente in Spagna e lo sfruttamento dei diritti di immagine esiste una connessione diretta, tale che i relativi compensi debbano essere considerati unitariamente, sotto il profilo della Convenzione internazionale Italia-Spagna, anche la parte degli emolumenti riferibile allo sfruttamento dei diritti di immagine dell'artista rientra nel campo di applicazione dell'art. 17 della Convenzione, con imponibilità piena in Italia per l'attività svolta nel territorio dello Stato.

Pagina 45

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021**

Pagina 48

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Congedo parentale Covid, già fruibile anche se la procedura di domanda non è pronta

Congedo parentale Covid: è già fruibile sebbene la procedura per presentare la domanda telematica sia ancora in stand-by. È infatti possibile presentare richiesta al proprio datore di lavoro per poi regolarizzarla in seguito. Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021.

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Home', 'L'Istituto', 'Dati, ricerche e bilanci', 'INPS Comunica', and 'Prestazioni e servizi'. Below the navigation, a breadcrumb trail reads '# / INPS Comunica / Atti / Circolari, Messaggi e Normativa'. The main heading is 'Messaggio n° 1276 del 25/03/2021'. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Coronavirus: le misure dell'INPS', 'Ufficio Stampa', 'Atti', 'Atti Ufficiali', and 'Circolari, Messaggi e Normativa'. The main content area shows the 'Mittenti' (Sender) as 'INPS' and the 'Oggetto' (Subject) as 'Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; con figli affetti da Covid-19; in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni'. On the right, there is an 'Allegati' (Attachments) section with a download icon and the text 'Scarica il messaggio in formato PDF'.

Congedo parentale Covid: non è ancora pronta la procedura informatica per presentare la domanda, ma la misura è già fruibile presentando richiesta al proprio datore di lavoro per poi regolarizzarla una volta aggiornato il sistema.

Lo ha reso noto l'INPS con il messaggio numero 1276 del 25 marzo 2021 con cui ha fornito le prime indicazioni utili ai destinatari del nuovo congedo.

Il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto questa nuova misura in favore di genitori lavoratori dipendenti con figli che non vanno a scuola perché affetti da Covid-19 o in quarantena, o ancora in caso di sospensione di attività didattica in presenza imposta dai provvedimenti anti-contagio del Governo.

Si tratta del congedo indennizzato al 50 per cento della retribuzione, destinato a genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, che si trovano a dover assistere i figli conviventi -

o anche non conviventi se disabili gravi - minori di 14 anni o con una grave disabilità certificata, rimasti a casa per i motivi sopradescritti.

Il documento, dopo aver nuovamente delineato la platea dei destinatari e aver ricapitolato i requisiti di accesso e la durata della misura, fornisce le primissime informazioni operative in attesa delle istruzioni vere e proprie per presentare domanda.

L'INPS fa sapere agli interessati di essere al lavoro per adeguare le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande per il nuovo congedo. Nell'attesa, con il messaggio numero 1276 del 25 marzo 2021 lo stesso Istituto comunica che coloro che ne hanno diritto possono comunque fruire del congedo "con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l'apposita domanda telematica all'INPS".

Ecco, quindi, che già da ora è possibile fare richiesta al proprio datore di lavoro per poi ottenere, quando sarà possibile inoltrare la domanda, l'indennità per i periodi riconosciuti.

Una volta aperta la procedura informatica, infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno presentare, secondo le modalità che verranno indicate, apposita domanda all'INPS.

Si ricorda, poi, che per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto soltanto il diritto di astenersi dal lavoro, ma con sospensione della retribuzione e senza alcuna indennità. La relativa domanda deve essere presentata ai soli datori di lavoro e non all'INPS.

I periodi per cui è fruibile il congedo sono quelli in cui il bambino è rimasto a casa nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto -13 marzo 2021- l'INPS specifica che:

"Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica".

L'INPS, nel documento di prassi, riepiloga quali sono le caratteristiche dei destinatari del nuovo congedo parentale Covid introdotto dal decreto del 13 marzo. In particolare, per poter fruire del congedo devono sussistere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
 - Infezione da SARS Covid-19;
 - la quarantena da contatto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Si rammenta, inoltre, che per i genitori con figli disabili gravi non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Domanda bonus baby sitter 2021, INPS: in arrivo la procedura

Domanda bonus baby sitter 2021: la procedura non è ancora pronta, ma arriverà a breve insieme alle istruzioni da seguire. Ad assicurarla è l'INPS con il messaggio numero 1296 del 26 marzo. Nel frattempo l'Istituto fornisce una panoramica sulla misura introdotta dal DL numero 30 del 13 marzo 2021 che tra le altre novità ha previsto per alcune categorie di lavoratori, autonomi e dipendenti di specifici settori, la possibilità di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia, in caso di figli conviventi minori di 14 anni.

Con il decreto-legge numero 30 del 13 marzo 2021, il governo ha introdotto nuove misure fino al 30 giugno a supporto delle famiglie con figli minori, giocando d'anticipo rispetto al Decreto Sostegni. In particolare con il bonus baby sitter 2021 è possibile richiedere fino a un massimo di 100 euro settimanali a copertura delle spese necessarie per la gestione di bambini e ragazzi.

Coloro che presentano domanda per accedere al beneficio, una volta ottenuto il via libera dall'INPS possono scegliere tra due modalità di erogazione:

tramite Libretto famiglia per pagare le prestazioni di babysitting;

direttamente a chi ne fa richiesta per la "comprovata iscrizione" a:

- centri estivi;
- servizi integrativi per l'infanzia;
- servizi socio-educativi territoriali;
- centri con funzione educativa e ricreativa;
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In questo ultimo caso, come specifica l'INPS nel messaggio numero 1296 del 26 marzo 2021, il contributo è incompatibile con il bonus asilo nido.

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – GOVERNO DRAGHI

Il Decreto Sostegni, approvato dal Governo, contiene alcune importanti novità in materia di indennizzi alle imprese e lavoratori autonomi e riscossione. Facciamo seguito alla precedente circolare e vediamo alcuni aspetti operativi.

A chi spetta il fondo perduto

Possono fare richiesta del contributo ex DI Sostegni i seguenti soggetti:

- **esercenti attività d' impresa,**
- **esercenti arte e professione**
- **e titolari di reddito agrario,**

se titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti: il 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono escluse:

- **le attività cessate prima dell'entrata in vigore del DI 41/2021, il 23 marzo 2021;**
- **le partite Iva aperte successivamente alla data di entrata in vigore;**
- **gli enti pubblici;**
- **gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.**

I requisiti fondamentali sono due:

- **che i ricavi 2019 non superino i 10 milioni di euro**
- **che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Quest'ultimo requisito non si applica alle attività aperte dal 1° gennaio 2019, purché rispettino il limite dei ricavi.**

Il confronto del calo di fatturato e corrispettivi

DATA ATTIVAZIONE PARTITA IVA	MEDIA MENSILE ANNO 2019		MEDIA MENSILE ANNO 2020	
	importo complessivo fatturato e corrispettivi	numero di mesi	importo complessivo fatturato e corrispettivi	numero di mesi
Fino al 31 dicembre 2018	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019	12	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020	12
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2019. Nel caso di attivazione a dicembre, l'ammontare è zero.	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero.	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020	12
Esempio: 13 aprile 2019	Nell'esempio: tra il 1° maggio e il 31 dicembre	Nell'esempio: 8		
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020	Zero	Zero	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2020. Nel caso di attivazione a dicembre, l'ammontare è zero.	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero.
Esempio: 7 agosto 2020			Nell'esempio: tra il 1° settembre e il 31 dicembre	Nell'esempio: 4
Tra il 1° gennaio e il 23 marzo 2021	Zero	Zero	Zero	Zero

Fonte: «Guida al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni» dell'agenzia delle Entrate

Il nuovo contributo a fondo perduto Sostegni ([articolo 1 del DL 41/2021](#)) richiede, come visto tra gli altri requisiti, che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 sia

inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019.

Per la corretta determinazione del fatturato, tornano sicuramente utili i chiarimenti forniti dall'agenzia dell'Entrate (in primis con le [circolari 15/E/2020](#) e [22/E/2020](#)) in relazione alle precedenti versioni del fondo perduto, applicabili anche ai nuovi sostegni stante l'identità di fondo del meccanismo applicativo.

Ciò risulta peraltro confermato dalle stesse Entrate nella «[Guida al contributo Sostegni](#)» resa disponibile sul proprio sito internet.

Per la determinazione del fatturato, quindi, occorre anzitutto fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Ciò vuol dire che:

- **per le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura;**
- **mentre, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei Ddt (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizi) richiamati nella fattura.**

Si ricorda peraltro che i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 devono conteggiare il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione dell'operazione dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva (quindi un soggetto che ha attivato la partita Iva il 23 settembre 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da ottobre a dicembre 2019).

Ancora in maggiore dettaglio, e tenendo conto dei chiarimenti forniti dalle Entrate, per il calcolo del fatturato di riferimento:

- 1) devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- 2) occorre tenere conto delle note di variazione ([articolo 26 del Dpr 633/1972](#)), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- 3) concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- 4) gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- 5) nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo

delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;

6) gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Come si calcola il contributo

Per calcolare il contributo - che non sarà inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ma raggiungerà al massimo i 150mila euro - si deve applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

- 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

I campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento per l'individuazione di ricavi/compensi relativi al 2019 sono:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Fonte: Istruzioni per la compilazione dell'istanza relativa al fondo perduto del decreto Sostegni -
agenzia delle Entrate

Per il conteggio dei contributi spettante alle partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019 è possibile ipotizzare una risposta incrociando il testo del Decreto Sostegni con le istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate:

- se dal confronto tra 2020 e 2019 emerge un valore pari a zero o positivo, spetta l'importo minimo:
 - euro per le persone fisiche;
 - 2.000 euro per tutti gli altri soggetti;
- se, invece, emerge un valore negativo, quindi una riduzione, è possibile applicare la percentuale relativa alla soglia di ricavi e compensi di riferimento.

Al comma 5 dell'articolo 1 il Decreto Sostegni, infatti, specifica:

“Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

In ogni caso, però, se l'importo risulta inferiore al minimo stabilito, spettano comunque 1.000 o 2.000 euro.

La domanda

Al via il 30 marzo (l'ora dovrà essere comunicata dalle Entrate) la possibilità di richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal DI Sostegni ([DI 41/2021](#)). Lo ha stabilito il [provvedimento 77923/2021 dell'Agenzia](#) emanato martedì 23 marzo.

La domanda deve essere fatta online, direttamente o con l'ausilio di un intermediario, tramite i canali telematici dell'agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».

C'è tempo quindi dal 30 marzo fino al 28 maggio.

Il contributo verrà assegnato solo in seguito a una serie di verifiche effettuate dalla stessa Agenzia. Il contribuente potrà ottenere un riscontro del fatto che la procedura sia andata a buon fine con la comunicazione di avvenuto mandato di pagamento nell'area riservata del portale **«Fatture e Corrispettivi» – sezione «Contributo a fondo perduto – Consultazione esito»**.

L'ammontare verrà versato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione (si veda paragrafo appresso).

Il modello di domanda



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

[Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41]

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	<input type="text"/>	
	Eredi che prosegue l'attività del de cuius	Codice fiscale del de cuius <input type="text"/>	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	<input type="text"/>	
	Codice carica	<input type="text"/> 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto	
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>	
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019:	Fino a euro 100.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/> .00	
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/> .00		
Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>		
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	<input type="checkbox"/>	
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta	<input type="checkbox"/>	
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente	<input type="text"/>	
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata. (In caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti", "Modalità di fruizione del contributo" e "IBAN")	<input type="checkbox"/>	
SOTTOSCRIZIONE	DATA	giorno mese anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FIRMA <input type="text"/>	
	IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/> Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza. <input type="checkbox"/> FIRMA <input type="text"/>	

Fonte: agenzia delle Entrate

Importo esentasse

L'importo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Doppia modalità di fruizione: come scegliere

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto Sostegni, a differenza delle precedenti edizioni del contributo fondo perduto, il legislatore ha introdotto una nuova modalità di erogazione dello stesso.

A **scelta irrevocabile** del **contribuente**, infatti, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:

- a) mediante **accredito sul conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- b) attraverso il riconoscimento di un **credito d'imposta** di pari valore, **utilizzabile in compensazione** tramite modello F24.

La scelta effettuata dal contribuente con l'istanza di richiesta telematica del contributo non solo, come detto, è irrevocabile, ma deve riguardare la **totalità del contributo spettante**.

Detta scelta deve essere espressamente indicata nel **modello di istanza** che il contribuente deve inviare all'Agenzia delle entrate dal prossimo 30 marzo ed entro il 28 maggio 2021.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente <input type="checkbox"/>
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta <input type="checkbox"/>

NB. Dal testo della norma e dal testo del provvedimento emerge che la scelta è irrevocabile. Anche se le [istruzioni](#) alla compilazione dell'istanza precisano che «la scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo» (l'esito è indicato nell'area riservata di nell'area riservata di «Fatture e corrispettivi» denominata

«Contributo a fondo perduto – Consultazione esito»). Dopo questo momento o fino al 28/05/2021, precisano ancora le istruzioni, «il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta».

Nel caso di esercizio dell'opzione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione nel **modello F24** a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere **presentato esclusivamente** tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

Inoltre, sempre secondo quanto previsto dal decreto Sostegni, nel caso di utilizzo in compensazione del contributo come credito d'imposta **non trovano applicazione**:

- a) il **divieto di compensazione** in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2000;
- b) l'**ammontare annuo massimo** delle **compensazioni** pari ad **700.000 euro**, di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
- c) l'ammontare annuo massimo dei **crediti d'imposta** fruibili di **250.000 euro**, di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007¹.

Così come per la ricezione del contributo, anche l'utilizzo in compensazione del credito è subordinato all'accoglimento dell'istanza. Come anticipato, sarà possibile verificare la spettanza del credito (e del contributo) nell'area riservata di «Fatture e corrispettivi» con l'Agenzia che monitorerà gli utilizzi, scartando i modelli F24 che recano compensazioni eccedenti il credito spettante.

Dalla norma **non emergono inoltre termini per l'utilizzo** che risulta pertanto effettuabile anche oltre l'anno corrente mentre non è prevista la possibilità di cedere il credito a terzi. Viene, infatti,

¹ Indicati al quadro RU

fatto **divieto di cedere** il credito d'imposta ad altri soggetti diversi dal beneficiario del credito stesso.

Vantaggi della scelta del credito d'imposta

Ciò detto, appare evidente che la fruizione del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta risulta vantaggiosa per quei contribuenti che ad oggi dovessero trovarsi in una **posizione debitoria nei confronti dell'erario**.

Gli stessi infatti potrebbero avere interesse a **fruire del contributo medesimo utilizzandolo in compensazione nel modello F24 successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo stesso**.

Infatti, laddove un'impresa dovesse presentare l'istanza per beneficiare del contributo in data 30 marzo 2021 e lo stesso venisse erogato l'8 aprile 2021 (data più volte indicata dalla stampa specializzata come quella a decorrere dalla quale verranno erogati contributi a fondo perduto) e fosse già stato istituito con apposita risoluzione il codice tributo per compensare il contributo, allora l'impresa potrebbe già nel **modello F24** da presentarsi **entro il 16 aprile 2021** (magari per il versamento dell'IVA del mese di marzo 2021 o per il versamento delle ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente corrisposti) utilizzare in compensazione il contributo di 10.0000 euro spettante. Si ricorda che nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 sarà scartato dall'Agenzia delle Entrate.

Diversamente, laddove l'impresa - anche a causa delle attuali chiusure disposte - non si trovasse nella condizione di dover versare entro il prossimo 16 aprile 2021 o nei mesi successivi IVA né ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente, la stessa potrebbe optare per la fruizione del contributo mediante accredito sul proprio conto corrente, il che rappresenterebbe sicuramente nuova linfa per la liquidità della stessa.

Contributo a fondo perduto: controlli del Fisco e sanzioni

Se da un lato il decreto Sostegni ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto, dall'altro non ha modificato l'impianto dei controlli e delle sanzioni.

In particolare, i controlli si suddividono in preventivi e in successivi.

I **controlli** pianificati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza sui **contributi a fondo perduto** previsti dal **decreto Sostegni** (art. 1, D.L. n. 41/2021) possono essere suddivisi in **due tipologie**:

- 1) controlli **preventivi**;
- 2) controlli **successivi** all'erogazione del contributo.

Presupposti per ottenere il contributo

Per delineare l'ambito applicativo dei controlli è necessario passare in rapida rassegna i **presupposti** e i **requisiti** che la legge richiede per poter ottenere il contributo.

Requisiti soggettivi

- possesso di **partita IVA** attivata entro il **23 marzo 2021**;
- svolgimento di **attività** d'impresa, arte o professione o di attività da cui deriva "reddito agrario", che alla data del **23 marzo 2021** non risulti **cessata** (il contributo non spetta agli **enti pubblici** e alle **società** di intermediazione finanziaria o di partecipazione finanziaria);
- essere **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato.

Requisiti dimensionali

- reddito agrario, ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni di euro** "nel **secondo periodo** d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto" (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si tratta del **2019**);
- **ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi **dell'anno 2020 inferiore** almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell'anno 2019** (ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal **1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza del presente requisito);

Procedura

- **presentazione**, anche tramite intermediario, esclusivamente in via telematica, di una **istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra;
- l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. In particolare, come risulta dalla Guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate (pag. 17), l'istanza deve essere predisposta ed inviata "a partire **dal giorno 30 marzo 2021** e non oltre il giorno **28 maggio 2021**";
- l'istanza deve **contenere** i dati ed elementi previsti dal [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, con il quale è stato approvato il relativo **modello**.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver **commesso qualche errore**, può trasmettere una **istanza sostitutiva**. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e

Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Dopo tale momento, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva (cfr. la citata Guida, pag. 17).

Controlli preventivi

I controlli preventivi che l'Agenzia delle Entrate effettua sulle istanze presentate avvengono in due momenti e sono di due tipi:

- 1) controlli **formali**;
- 2) controlli **approfonditi**.

Controlli formali

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate effettua una **serie di controlli formali** su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del **codice fiscale** del soggetto richiedente, della **partita Iva attiva**, la presenza di tutti i **campi obbligatori**, ed altri):

- a) se i controlli formali hanno **esito negativo**, viene rilasciata una **ricevuta di "scarto"**;
- b) se i controlli formali hanno **esito positivo**, viene rilasciata una ricevuta che attesta la **"presa in carico"** dell'istanza.

Controlli approfonditi

Successivamente alla "presa in carico", il sistema effettua dei controlli più **approfonditi** (per esempio, il **controllo di coerenza** di alcuni dati, la verifica che il **codice fiscale** del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'**Iban** indicato, ed altri).

L'Agenzia delle Entrate procede al **controllo dei dati dichiarati** nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di **accertamento sulle dichiarazioni** (artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle **fatture elettroniche** e dei **corrispettivi telematici**, ai dati delle comunicazioni di **liquidazione periodica Iva**, nonché ai dati delle **dichiarazioni Iva e Redditi**.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l'elaborazione e:

- a) in caso di **esito negativo**, scarta l'istanza. In tal caso, il contribuente può trasmettere una **nuova istanza** entro il **28 maggio 2021**;
- b) in caso di **incongruenza dei dati** dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, **"sospende" l'istanza** per ulteriori controlli;
- c) in caso di **esito positivo**, emette il **mandato di pagamento** del contributo spettante sull'Iban indicato o riconosce il credito d'imposta.

L'esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link "Consultazione esito" nella sezione "Contributo a fondo perduto" del portale "Fatture e Corrispettivi". Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione.

Ipotesi di scarto o sospensione

<p>Scarto</p>	<p>Iban non più valido (per esempio, a seguito di fusione tra banche, perché il conto corrente risulta chiuso o non è intestato al soggetto richiedente, ovvero per mancata corrispondenza tra il codice fiscale valorizzato dalla banca al momento di apertura del conto e quello del soggetto richiedente)</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Assenza di dichiarazione relativa al 2019 (Unico 2020). Dichiarazione 2019 con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell'istanza. Verifica effettuata sulle Comunicazioni di liquidazione periodica Iva. Incongruenze derivanti da verifica effettuata: - sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020; - sui dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).</p>

In caso di **sospensione dell'istanza**, il contribuente deve valutare se:

- ha indicato **dati errati** nell'istanza

oppure

- se sono errati sono gli **adempimenti dichiarativi**.

Nel primo caso, potrà procedere ad inviare una **nuova istanza** con dati corretti entro il **28 maggio 2021**.

Nel secondo caso, la Guida suggerisce di procedere a **regolarizzare la propria posizione fiscale** prima di inviare nuovamente l'istanza entro il **28 maggio 2021**.

Controlli successivi

L'art. 1, comma 9, del decreto Sostegni prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), "con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime **sanzionatorio** e alle attività **di controllo**".

Il comma 9 del citato art. 25 prevede la sottoscrizione di **due diversi protocolli**:

a) uno tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, "**per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali**";

b) uno tra l'**Agenzia delle Entrate** e il **Corpo della Guardia di finanza** per regolare la trasmissione, con **procedure informatizzate**, dei dati e delle informazioni relativi alla **sussistenza dei requisiti** richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo nonché le informazioni sui contributi erogati, "per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001".

Pertanto, anche i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni saranno sottoposti ai **controlli antimafia** e a quelli che scaturiscono dal **protocollo di intesa** siglato dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza a novembre 2020.

Secondo tale protocollo d'intesa, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione della Guardia di Finanza, **i dati e le informazioni** relativi alle **istanze** e ai **pagamenti**, per le autonome attività di controllo, ispezioni e verifiche sulla sussistenza dei requisiti stessi, che consentono di poter beneficiare legittimamente dei contributi.

Dal punto di vista tecnico, i dati sono messi a disposizione della Guardia di Finanza con:

- un servizio di **consultazione puntuale**;
- un servizio di **fornitura massiva**.

Il servizio di consultazione puntuale è costituito da un applicativo che rappresenta una evoluzione del software "Serpico", da anni in dotazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, che permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria. Con "**Serpico profilato**" la Guardia di Finanza potrà acquisire l'esito delle istanze presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, per i controlli di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Con il servizio di fornitura massiva vengono rese disponibili una serie di **informazioni** in relazione a tutte le **istanze mandate a pagamento** e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze sui dati dichiarati ai fini IVA dal soggetto richiedente.

Sanzioni

Le conseguenze sanzionatorie nel caso di contributi non spettanti sono previste dall'art. 25, comma 12, del D.L. n. 34/2020 (richiamato anch'esso dall'art. 1, comma 9, del decreto Sostegni).

Mancata spettanza del contributo

Qualora il contributo sia in tutto o in parte **non spettante**, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate **recupera il contributo** applicando le disposizioni previste in materia di **compensazione di crediti inesistenti**.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito **atto di recupero motivato**, che deve essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello in cui il contributo è stato fruito. Con l'atto di recupero sono irrogate le sanzioni ed applicati gli **interessi** (tasso del 4% ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973).

La **sanzione** prevista va **dal 100% al 200%** del contributo non spettante e non può essere applicata la definizione agevolata (artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997) (art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, **l'attività** d'impresa o di lavoro autonomo **cessi** o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del **sogetto firmatario dell'istanza** (art. 25, comma 3).

In caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio con l'atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla **riscossione coattiva** tramite ruolo e per il pagamento di quanto dovuto **non è ammessa la compensazione** con crediti fiscali o contributi.

Per le controversie in materia trovano applicazione le disposizioni in tema di **contenzioso tributario** (D.Lgs. n. 546/1992).

Violazione penale

In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è **prevista anche** l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 316-ter del c.p..

Tale disposizione prevede la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** (salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640-bis dello stesso c.p.), per chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di **dichiarazioni** o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **consegua indebitamente**, per sé o per altri, **contributi**, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'UE.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a **euro 3.999,96** si applica soltanto la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma di denaro da euro **5.164** a euro **25.822** (comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Continuiamo l'esame delle disposizioni rilevanti contenute nel decreto Sostegni del governo Draghi.

Rottamazione, niente proroga per chi è decaduto nel 2019



Le Faq di Agenzia Entrate Riscossione: lo slittamento delle rate 2021 al 30 novembre non esplica effetti per i debitori che non rispetteranno la scadenza di fine luglio

Sospensione generalizzata della riscossione di tutte le cartelle di importo non superiore a 5.000 euro. La proroga dei termini della rottamazione-ter al 31 luglio prossimo non vale per i soggetti che erano già decaduti al 31 dicembre 2019. Per ragioni analoghe, la proroga delle rate 2021 al 30 novembre prossimo non esplica effetti per i debitori che non dovessero rispettare la scadenza di fine luglio.

Sono alcune delle precisazioni contenute nelle [Faq](#) di Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) aggiornate alle modifiche introdotte con il DI 41/2021.

Il decreto Sostegni ha prorogato a fine aprile la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all'agente della riscossione. Gli importi sospesi devono essere pagati entro maggio. Le Faq tuttavia confermano che, entro lo stesso mese di maggio, il debitore può in alternativa presentare una istanza di dilazione. Per le domande trasmesse entro fine anno, peraltro, l'Ader ricorda che la decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di 10 rate e che la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è elevata da 60.000 a 100.000 euro. Questo significa che entro il suddetto importo, il contribuente sarà libero di stabilire la durata della rateazione, nel limite massimo di 72 rate mensili.

Con riferimento alle cartelle derivanti da affidamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2010, recanti un debito residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivi di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono sospese tutte le operazioni di riscossione. Tanto, in attesa della emanazione del decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del DI 41/2021. Tale decreto dovrà stabilire la data di efficacia della cancellazione dei ruoli disposta nell'[articolo 4 del Decreto Sostegni](#), che richiederà un incrocio con i dati reddituali del debitore.

L'azzeramento del carico infatti vale solo per i soggetti che hanno dichiarato un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30.000 euro. Nelle more dell'adozione della disciplina di attuazione, sono bloccate tutte le attività di riscossione dei carichi in esame, anche oltre la data del 30 aprile, senza che rilevi, a tale scopo, la posizione reddituale del debitore.

Con riferimento alle proroghe della rottamazione ter, le Faq evidenziano che per avvalersi delle stesse, alla nuova data di scadenza, non bisogna essere decaduti dalla sanatoria. Pertanto, riguardo alla data del 31 luglio prossimo, relativa alle rate originariamente in scadenza nel 2020, il differimento sarà inefficace per i soggetti che fossero già decaduti alla fine del 2019. Gli stessi, peraltro, potranno comunque proporre istanza di rateazione delle somme residue.

La nuova scadenza di fine novembre, inoltre, non avrà effetti nei confronti dei soggetti che non avessero onorato il termine della fine di luglio 2021, essendosi già verificata in tal caso la decadenza dalla definizione agevolata. Le Faq confermano infine che per entrambe le scadenze opera la tolleranza di 5 giorni di ritardo prevista a regime dalla disciplina della rottamazione ter.

Avvisi di irregolarità e di sanatoria in un solo invio



Le proposte di definizione degli avvisi bonari, previste dall'articolo 5 del DI 41/2021 (decreto Sostegni), saranno inviate dall'agenzia delle Entrate unitamente alle ordinarie comunicazioni di irregolarità. Se il contribuente non riceve le proposte e ritiene di averne diritto egli dovrà impugnare la comunicazione di irregolarità o la cartella di pagamento, equiparandola a un implicito diniego di definizione agevolata.

La previsione del decreto dispone che gli avvisi di irregolarità elaborati e non inviati nel 2020, per effetto della sospensione dell'articolo 157 del DI 34/2020, riferiti alle dichiarazioni del 2017, e quelli elaborati entro la fine del 2021, relativi alle dichiarazioni del 2018, possono essere definiti senza il pagamento di sanzioni. La procedura è rimessa all'agenzia delle Entrate, poiché l'interessato non ha conoscenza della data di elaborazione degli avvisi bonari. La condizione è che il soggetto passivo abbia dichiarato una riduzione del volume d'affari (o, in assenza di questo, dei ricavi) del 2020 maggiore del 30% rispetto a quello indicato per l'anno 2019.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire con le medesime regole di dilazione degli avvisi bonari ordinari. La sanatoria inoltre non si perfeziona se non si pagano tutti gli importi dovuti alle scadenze stabilite.

Il contribuente sarà dunque raggiunto da due comunicazioni da parte dell'agenzia delle Entrate, delle quali una conterrà la liquidazione ordinaria delle somme dovute in base agli avvisi bonari, l'altra sarà il prospetto di pagamento della sanatoria (al netto dunque delle sanzioni).

Si porrà il problema di cosa fare se il destinatario non riceve il prospetto della definizione agevolata, pur ritenendo di essere nelle condizioni per fruirne. In proposito, è utile ricordare che la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in caso di omesso pagamento di imposte dichiarate, l'Ufficio non è tenuto a trasmettere la comunicazione di irregolarità (Cassazione 7076/2020). Ciò perché non sussistono dubbi sulle ragioni della pretesa.

Potrebbe quindi accadere, al limite, che gli uffici fiscali non trasmettano nessun avviso preventivo e il contribuente si trovi a ricevere direttamente la cartella di pagamento.

In queste situazioni, all'interessato non resta che impugnare la comunicazione di irregolarità, se ricevuta, o la cartella di pagamento, considerandola alla stregua di un rigetto implicito della sanatoria in esame. Se non lo fa entro il termine perentorio di 60 giorni, il diniego si consolida e il contribuente non potrà più far valere il suo diritto alla definizione.

In caso di omissione o ritardo nel pagamento di una delle rate del condono i benefici vengono meno, ma non è detto che si perda anche la possibilità di conseguire la sanzione ridotta degli avvisi bonari ordinari. A tale scopo, è necessario che il soggetto passivo non versi una delle rate entro il termine di versamento di quella successiva. Può pertanto accadere che il pagamento avvenga in ritardo, ad esempio dopo 30 giorni dalla scadenza, ma che la parte faccia in tempo a versare la rata ordinaria entro la scadenza successiva. Sul punto, saranno importanti le istruzioni applicative delle Entrate.

A stretto rigore, dovrebbe rientrare nella sanatoria la generalità delle liquidazioni delle dichiarazioni, comprese quelle che derivano dal mancato riconoscimento di oneri deducibili. Sebbene non si tratti di meri omessi versamenti, il richiamo integrale alle procedure di cui all'articolo 36-bis del Dpr 600/1972, consente di includerle.

Rinvio di un anno per l'allerta del Fisco con il decreto Sostegni



Per l'allerta, almeno quello di matrice fiscale ancora un anno di tempo. Destinato a entrare in vigore il prossimo 1° settembre, contestualmente al Codice della crisi d'impresa, il decreto Sostegni ne ha disposto il rinvio. Una maniera, si spiega nella relazione, per evitare il moltiplicarsi di

segnalazione a carico di imprese magari destinatarie proprio delle misure, a vario titolo, di ristoro disposte dal decreto stesso. Ma anche un intervento che rende evidente il disallineamento, a questo punto, dell'allerta fiscale rispetto all'allerta di competenza degli organi di controllo interni. Se infatti la prima misura sfuma a questo punto nel tempo, in pratica i primi inadempimenti che potranno essere oggetto di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate saranno relativi al periodo gennaio-marzo del 2023, la cui liquidazione Iva scade al 16 maggio del medesimo anno, la conferma dell'obbligo a carico di sindaci e revisori appare almeno problematica.

Indubbiamente nel tempo si è andato con fatica costruendo un sistema di controlli interni più articolato ed esteso proprio per effetto del Codice della crisi che ha allargato l'obbligo di adozione dell'organismo da parte delle società a responsabilità limitata e che un nuovo rinvio rischierebbe di compromettere uno degli aspetti più innovativi del Codice, tuttavia l'andamento del ciclo economico non appare di certo ancora estraneo a condizioni di assoluta emergenza, tali da fare considerare opportuno un ripensamento che investa anche l'allerta societaria per le medesime ragioni che hanno spinto al rinvio di quella fiscale.

Sullo sfondo, inutile nascondere, uno scenario più ampio, dove a essere oggetto di un possibile e nuovo slittamento è tutto il Codice della crisi d'impresa. Se ne discute ormai apertamente, non solo tra gli addetti lavori, anche perché le sollecitazioni che arrivano dal mondo delle imprese sono nella direzione di evitare di costringere gli imprenditori a fare i conti con un pacchetto di novità assai significativo in una fase così particolare e critica.

In qualche modo poi è già stato lo stesso legislatore a mandare segnali in questa direzione, l'allerta fiscale è solo l'ultimo esempio, visto che di uno stralcio dal Codice sono state misure considerate più favorevoli ad aziende, è il caso della transazione fiscale che ha reso più agevoli concordati e accordi di ristrutturazione, e del sovraindebitamento, a vantaggio del debitore non più in grado di fare fronte alla sua esposizione.

Oggetto: NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI – CASSA INTEGRAZIONE

Con il [messaggio 1297/2021](#) l'Inps ha indicato la causale da utilizzare per chiedere i trattamenti di Cigo, Cigd e assegno ordinario (Aso) introdotti dal decreto Sostegni.

Le novità più rilevanti sono che il nuovo periodo di trattamenti è differente

- sia per durata: 13 settimane per la Cigo e **28 per Aso e Cigd (Cassa in deroga)**
- che per periodo di fruizione:
 - dal 1° aprile fino al 30 giugno per la Cigo
 - dal 1° aprile sino al 31 dicembre per Aso e Cigd
- è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge di Bilancio 2021. Di conseguenza si hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di Cigo dal 1° gennaio al 30 giugno e **40 settimane di Aso e Cigd. Il DI 41/2021,**

Il decreto Draghi infatti, contrariamente ai precedenti provvedimenti, non ha disposto l'assorbimento, totale o parziale, dei periodi sovrapposti e questo, chiarisce l'Inps, porta a ritenere che le nuove settimane si sommino alle precedenti.

Tuttavia, per ottimizzare l'intero pacchetto di trattamenti a disposizione, le aziende devono prestare attenzione al corretto collocamento delle settimane. Ciò in quanto quelle previste dalla precedente legge di Bilancio (13 per la Cigo e 12 per Aso e Cigd) **non possono essere richieste rispettivamente oltre il 31 marzo e oltre il 30 giugno.**

Per il nuovo periodo introdotto dal decreto Sostegni, l'Inps ha previsto per tutti i trattamenti di Cigo, Aso e Cigd la nuova causale "**Covid 19 - DI 41/21**" che i datori di lavoro devono indicare nelle domande (quelle relative a sospensioni o riduzioni **iniziate in aprile vanno inviate entro maggio**).

Inps conferma che alle nuove settimane di trattamenti possono accedere **i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021**. Questo consente di poter tutelare, per i periodi dal 1° aprile in avanti, anche i dipendenti assunti dopo il 4 gennaio 2021 che sono esclusi dalle analoghe misure di sostegno previste dalla legge di Bilancio.

I nuovi trattamenti sono svincolati da qualsiasi precedente utilizzo di ammortizzatori sociali riferiti a periodi sino al 31 marzo.

Presentazione della domanda

L'accesso ai trattamenti sopra indicati è consentito su domanda da presentare all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, detto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Pagamento e semplificazioni

Con la dichiarata finalità di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti in esame possono essere concessi con la modalità di pagamento:

- **diretto della prestazione da parte dell'INPS**, compresa quella prevista dall'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020,
- o dell'**anticipo da parte del datore di lavoro** ex articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Invio dei dati all'INPS

Nell'ipotesi di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i **dati necessari per il pagamento o per il saldo** dell'integrazione salariale:

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale,
- o, se posteriore, entro il termine di **30 giorni** dall'adozione del provvedimento di concessione se più favorevoli all'azienda.

In sede di prima applicazione, i termini suddetti sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del **datore di lavoro inadempiente**.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo ed alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa è effettuata con il **flusso telematico «UniEmens- Cig»**.

Limiti finanziari

I trattamenti in esame sono concessi entro i limiti massimi di spesa previsti nel decreto.

Dall'esame della normativa emerge come, in linea di massima, vengano confermate le regole previste per i precedenti periodi di cassa integrazione, benché non sfugga l'assenza delle norme

che prevedevano l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per le imprese che non fanno nuovamente ricorso agli ammortizzatori sociali.

Blocco Licenziamenti

Il decreto legge Sostegni è approdato in Senato e il testo, nella parte relativa al blocco dei licenziamenti, è invariato rispetto a quello pubblicato in «Gazzetta Ufficiale». Tuttavia, al fine di comprendere esattamente la portata della norma, si deve prendere atto che la relazione illustrativa è cambiata e amplia la portata del provvedimento.

L'articolo 8, comma 9 stabilisce **il divieto di recesso per motivi economici e organizzativi per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno, sia individuale che collettivo, fatto salve alcune eccezioni appresso esaminate.**

Il comma 10, però, prevede che **il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021 per alcune categorie di datori, precisamente quelli «di cui ai commi 2 e 8».** Leggendo questi commi si comprende che destinatari dell'allungamento del divieto sono:

- **i datori di lavoro «che sospendono o riducono l'attività lavorativa» per via del Covid**
- **e chiedono l'ammissione all'assegno ordinario o alla cassa in deroga (comma 2), e quelli che richiedono la cassa integrazione per operai agricoli (comma 8).**

Questa lettura era confermata dalla relazione illustrativa del decreto circolata nei giorni scorsi, a DI già approvato e oggetto di una prima bollinatura. Nel documento si leggeva che la proroga del blocco riguarda «i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale».

Nella nuova versione della relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato si legge, invece: **«il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale Cigd, assegno ordinario e Cisoa con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021».**

Il decreto è sempre lo stesso, ma lo si interpreta in modo diverso.

Le cose cambiano dal 1° luglio 2021. I datori di lavoro che non fanno riferimento alla integrazione salariale ordinaria e che, ai fini dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fruiscono per i loro dipendenti, senza alcun contributo addizionale, dell'**assegno ordinario** o dei trattamenti di cassa **integrazione salariale in deroga** continuano ad essere “bloccati” per i licenziamenti determinati da giustificato motivo oggettivo (fatte salve le eccezioni sopra menzionate) **fino al 31 ottobre 2021.**

Emerge quindi che il blocco dei licenziamenti al 31 ottobre vige anche se non si utilizza la Cassa integrazione (Cassa in deroga o Assegno ordinario).

Eccezioni dei Licenziamenti nei periodi di blocco

Restano le eccezioni già previste nella decretazione d'urgenza dello scorso anno e già confermate dall'art. 1 comma 311, della [legge di Bilancio 2021](#) (legge n. 178/2020):

- **Cambio di appalto** con la riassunzione dei dipendenti presso il datore di lavoro subentrante nel rispetto di un obbligo di legge (ad esempio, art. 50 del codice degli appalti), di contratto collettivo (ad esempio, l'art. 4 del CCNL multiservizi) o di un codicillo contenuto nel contratto di appalto;
- Licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società, a meno che non si configuri una cessione totale o parziale dell'azienda, nel qual caso scatta la tutela dell'art. 2112 c.c. per ogni lavoratore interessato;
- **Accordo collettivo aziendale** stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in sostanza, con le organizzazioni territoriali di categoria, ma non con le RSA o le RSU che, tuttavia, possono, a mio avviso, aggiungere la propria firma "ad abundantiam"), limitatamente ai lavoratori che aderiscono (a mio avviso per iscritto all'accordo, finalizzato alla risoluzione del rapporto di lavoro, attraverso una risoluzione consensuale). I lavoratori hanno **diritto alla NASpl**, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal D.L.vo n. 22/2015, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la [circolare n. 111/2020](#) (richiesta del trattamento di disoccupazione con accordo allegato e dichiarazione di adesione). Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del **ticket di ingresso** alla NASpl nella misura ordinaria. Nell'accordo collettivo che, a mio avviso, va sottoscritto entro la data di "blocco dei licenziamenti" pur potendo le risoluzioni dei rapporti avvenire in data successiva (e, sarebbe opportuno che, almeno una volta, il Ministero del Lavoro fornisse delle indicazioni amministrative scritte), le parti individuano i **profili eccedentari** (non necessariamente i nomi) e possono (non è un obbligo) identificare il "quantum" a titolo di incentivo all'esodo che può essere diversificato in ragione del profilo professionale, dell'anzianità e delle singole situazioni, non dimenticando anche ipotesi di **pensionamento anticipato** anche attraverso le procedure del contratto di espansione che, per il 2021, riguarda le imprese con un organico superiore alle 250 unità. Nell'accordo, le parti possono anche convenire che i singoli accordi di risoluzione siano sottoscritti "**in sede protetta**" ex art. 410 o 411 cpc, cosa che evita al lavoratore la procedura telematica di conferma della risoluzione consensuale o delle dimissioni attraverso la procedura telematica individuata dall'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 e dal conseguente D.M. applicativo. L'accordo collettivo può avvenire anche a seguito di **procedura collettiva di personale** che, è possibile in quanto prevista come eccezione alla regola generale: in tale quadro, sempre come eccezione, possono essere riprese anche le procedure individuali ex lege n. 604/1966;
- **Fallimento** senza prosecuzione, neanche parziale, dell'attività.

Licenziamenti non compresi nel blocco

Oltre alle eccezioni ci sono i licenziamenti che non rientrano nel "blocco":

- I **licenziamenti per giusta causa** che, comunque, obbligano il datore alle procedure di garanzia previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970: su questo punto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 30 novembre 1982 è stata molto chiara;
- I licenziamenti per **giustificato motivo soggettivo**, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch'essi soggetti all'iter procedimentale del citato art. 7;
- I licenziamenti per **raggiungimento del limite massimo di età** per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la prosecuzione fino ai 70 anni occorre un accordo tra le parti in quanto il diritto alla prosecuzione non è un diritto potestativo del lavoratore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015;
- I licenziamenti determinati da **superamento del periodo di comporto**, atteso che la procedura è "assimilabile" al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo;
- I licenziamenti durante o al termine del **periodo di prova** sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto, con l'indicazione sia della durata che delle mansioni da svolgere;
- I **licenziamenti dei dirigenti** sulla base della c.d. "giustificatezza", frutto della elaborazione della contrattazione collettiva: si tratta di un criterio di valutazione più forte rispetto al giustificato motivo oggettivo che si applica agli altri lavoratori subordinati. Su questo punto, tuttavia, di recente, il Tribunale di Roma si è espresso nel senso per una illegittimità del recesso, ritenendo di fornire una lettura "costituzionalmente orientata". Tale sentenza è stata criticata da parte della dottrina che ha messo in evidenza come il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo richiami, espressamente, la legge n. 604/1966 che non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
- I licenziamenti dei **lavoratori domestici** che sono "ad nutum";
- I licenziamenti dei **lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato** (cosa rara), laddove nel contratto di scrittura artistica sia prevista la c.d. "clausola di protesta", cosa che consente la risoluzione del rapporto allorquando il lavoratore sia ritenuto non idoneo alla parte;
- La risoluzione del **rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo** a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo. Ovviamente, occorre tener presente quanto affermato dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 in base al quale il periodo formativo dell'apprendistato professionalizzante è

prorogato per un periodo uguale a quello in cui il giovane ha fruito della integrazione salariale.

Resta fuori da tale elencazione il **licenziamento per inidoneità psico-fisica**, secondo un indirizzo giurisprudenziale prevalente, alla luce delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 42 del D.L.vo n. 81/2008 o all'interno della legge n. 68/1999 (articoli 4 e 10). Anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso, alcuni mesi or sono, la propria opinione sposando la tesi della sospensione del licenziamento per tale motivazione.

Datori di lavoro liberi di licenziare dal 1/7/2021

E' utile anche chiarire quali sono i datori di lavoro che possono procedere ai **licenziamenti** per g.m.o. a partire **dal 1° luglio** e che possono aprire le procedure collettive di riduzione di personale di cui parlano gli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991.

Sono quelle imprese che rientrano nelle tutele della **Cassa integrazione guadagni ordinaria** e che sono indicate all'art. 10 del D.L.vo n. 148/2015:

- Imprese **manifatturiere**, di **trasporti**, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- **Cooperative di produzione e lavoro** che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l'art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;
- Imprese dell'**industriaboschiva**, forestale e del tabacco;
- Cooperative **agricole, zootecniche** e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- Imprese addette al **nolegg**io e alla **distribuzione dei film** di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
- Imprese industriali per la **frangitura delle olive** per conto terzi;
- Imprese produttrici di **calcestruzzo** preconfezionato;
- Imprese addette agli **impianti telefonici ed elettrici**;
- Imprese addette all'**armamento ferroviario**;
- Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali ed artigiane dell'**edilizia** e affini;
- Imprese industriali esercenti l'attività di **escavazione e/o escavazione** di materiale

lapideo;

· Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

Queste imprese sono, altresì, identificabili, attraverso il **contributo** che, ai sensi del successivo art. 13, sono tenute a versare mensilmente per la **CIGO**, secondo **aliquote differenziate** sulla base di diversi parametri:

- a) **1,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti impiegati, operai ed apprendisti (con rapporto "professionalizzante") delle imprese industriali che occupano **fino a 50 dipendenti**;
- b) **2,00%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle **imprese industriali** che occupano più di **50 dipendenti**;
- c) **4,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali ed artigiane del **settore edile**;
- d) **3,30%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai ed apprendisti professionalizzanti delle imprese dell'industria e artigianato **lapidei**;
- e) **1,70%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei che occupano **fino a 50 dipendenti**;
- f) **2,00%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei che occupano **più di 50 dipendenti**.

Il limite dimensionale (comma 2 dell'art. 13) viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio dei dipendenti dichiarato dall'impresa relativamente al personale in forza nell'anno precedente. Per le imprese costituite in corso d'anno è preso, come riferimento, il numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: Tamponi, vaccini e protocolli anti-Covid: la prassi per il datore di lavoro

Con un approfondimento pubblicato il 22 marzo 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prende in esame le buone prassi che devono contraddistinguere il comportamento del datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19 in azienda.

Ampio spazio viene dedicato al rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al vaccino.

Partendo dal presupposto che non è possibile obbligare i lavoratori al **vaccino**, nel documento di forniscono risposte ai principali dubbi emersi in materia.

Vaccinazione del personale dipendente

Il datore di lavoro, in base alle previsioni normative vigenti, non può imporre il vaccino al lavoratore, poiché, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, il cittadino è libero di scegliere i trattamenti sanitari a cui sottoporsi, a meno che questi non siano resi obbligatori per disposto normativo. Piuttosto il datore di lavoro "mette a disposizione" efficaci vaccini in ambiente di lavoro per il tramite del medico competente, quale valido strumento di "gestione sicura" della propria impresa.

Il rifiuto del lavoratore può avere, come unica conseguenza, la sottoposizione del lavoratore stesso alla visita medica per la verifica dell'idoneità, da parte del **medico competente**, in base al protocollo sanitario relativo alla specifica mansione.

Ove il medico attesti la temporanea inidoneità alla mansione il datore di lavoro deve in alternativa valutare se l'attività svolta dal lavoratore possa essere gestita in modalità **smart working** oppure se il lavoratore possa essere adibito ad altre mansioni che la consentano.

Nel caso ciò non possa avvenire, sempre compatibilmente con le prescrizioni del medico competente, si potrebbe ipotizzare lo spostamento temporaneo del lavoratore ad altra unità lavorativa o in ultima istanza la **sospensione del lavoratore** e della relativa retribuzione.

Buone prassi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

a) provvedere ad un aggiornamento del **documento di valutazione dei rischi**, sia in base ai lineamenti guida esposti dal Documento tecnico INAIL, sia in considerazione del fatto che il rischio biologico correlato al contagio da virus Sars Cov-2, è definibile come un rischio generico c.d. "aggravato".

- b) individuare all'interno del DVR Covid le mansioni esposte al rischio;
- c) individuare, per il tramite del medico competente, i lavoratori maggiormente esposti, in funzione anche dell'evoluzione del concetto di lavoratore fragile;
- d) prevedere una eventuale modifica del protocollo sanitario in base alle risultanze del nuovo

Documento di valutazione dei rischi;

- e) prevedere dispositivi di protezione collettiva o individuale necessari e idonei e provvedere alla relativa informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori;
- f) predisporre idonee **misure di prevenzione e procedure anti-contagio** sia per i lavoratori interni che per lavoratori di aziende esterne che accedono all'interno dei locali di pertinenza per attuare fattive misure di prevenzione e protezione dal rischio e prevedere la relativa informazione e formazione di tutti i lavoratori;
- g) individuare ed apporre idonea segnaletica di sicurezza relativa agli obblighi e alle procedure di sicurezza introdotte a seguito dell'emergenza epidemologica.

Obbligatorietà del tampone in azienda

Non è possibile prevedere con assoluta certezza che il tampone possa costituire una misura obbligatoria in azienda. Pertanto, in base alle previsioni del medico competente e in relazione all'attività svolta dall'azienda, per alcune realtà (soggette a rischio biologico come rischio specifico delle mansioni svolte) si potrebbe comunque prevedere il tampone come misura preventiva altamente consigliata.

L'unica base giuridica oggi "utilizzabile" è quella del consenso libero, specifico, espresso ed inequivocabile, ovvero la base volontaria secondo cui il lavoratore acconsente al trattamento del dato.

Solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e l'ambiente lavorativo, può trattare i dati personali e particolari relativi alla vaccinazione dei dipendenti ed eventualmente tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro deve, pertanto, attenersi alle disposizioni del medico e non può venire a conoscenza di dati inerenti lo stato di salute dei lavoratori.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

Fatture elettroniche e integrazione imposta di bollo: premessa

L'Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente le procedure per l'integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente o fornitore non ha assolto l'imposta di bollo.

La procedura informatica è disponibile nel portale "*Fatture e Corrispettivi*" e consente a chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola.

Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l'intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Imposta di bollo nelle fatture

L'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di "*alternatività*" rispetto all'Iva;
- esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad € 77,47.

Le modalità di assolvimento del tributo variano in relazione al tipo di fattura che può essere in formato cartaceo o elettronica, quest'ultima diventata obbligatoria, con alcune eccezioni (per esempio i contribuenti forfetari), dal 01/01/2019.

Per l'assolvimento delle imposta di bollo sulle fatture è quindi necessario fare la seguente distinzione:

- Fattura cartacea: può essere assolta o tramite l'apposizione del contrassegno telematico o in forma virtuale soggetta all'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
- Fattura elettronica: va assolta virtualmente secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17/06/2014

L'art. 6 della Tabella DPR 642/1972 specifica, in applicazione del principio dell'alternatività con l'Iva, gli atti, documenti e registri esenti in maniera assoluta dall'imposta di bollo.

L'esenzione dal tributo sui predetti documenti, sui quali non risulta evidenziata l'Iva, è subordinata al fatto che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.

Pertanto, sono esenti dall'imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc., a condizione che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni e prestazioni assoggettate ad Iva e riportino l'Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.

L'esenzione riguarda soltanto i documenti che scontano l'Iva ovvero quelli per i quali sia effettivamente dovuto il tributo (CM 1/1984).

L'art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972 prevede, inoltre, l'applicazione del tributo fisso dell'importo di € 2,00 per i documenti di seguito indicati:

- fatture, note, conti e simili, documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;

- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Pagamento del bollo

Per assolvere al pagamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite il SDI riporta, all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia, l'informazione relativa all'ammontare dell'imposta dovuta. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- con addebito sul c/c bancario o postale utilizzando l'apposito servizio;
- presente nella propria area riservata del sito dell'Agenzia;
- con utilizzo del Mod. 24 predisposto dalla stessa Agenzia.

L'imposta di bollo dovuta scaturisce dalla indicazione nel file xml della fattura elettronica nella sezione "Altri dati" che integra le informazioni presenti in fattura del flag sulla debenza dell'imposta di bollo.

L'importo da versarsi è determinato dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta delle informazioni a disposizione, e può essere consultato in Fatture e Corrispettivi dal contribuente interessato, nella propria area riservata così come dall'intermediario eventualmente delegato ai servizi di fatturazione elettronica, accedendo a Consultazione à Fatture Elettroniche ed altri dati IVA à Pagamento imposta di bollo.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA: ?

Tutte ▼

Anno: 2020 ▼

Trimestre: III trimestre ▼

Cerca

! Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 250 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/07/2020 - 30/09/2020

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
		2020	3	4,00	3	6,00			

Codice fiscale	Anno	Cod. tributo	Data versamento	Importo versato €	Modalità
	2020	2023	20/10/2020		E.00 F24

E' possibile ricavare quanti documenti sono stati emessi soggetti ad imposta di bollo e, di conseguenza, l'importo da versare.

In realtà, si perviene solo ad una schermata riassuntiva, tramite la quale ottenere la stampa del modello F24 oppure inserire l'IBAN per l'addebito in conto:

Partita IVA	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>
Anno	<input type="text"/>
Trimestre	III trimestre
N. Documenti emessi	3
Totale imposta di bollo indicata sui documenti	€ 4,00
N. Documenti dichiarati	3
Totale imposta di bollo calcolata	€ 6,00
IBAN del conto di addebito	<input type="text"/>
Data versamento	- 

Consenso

Confermo di essere autorizzato a richiedere l'addebito sul conto identificato dal codice IBAN indicato

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato

[Inoltra pagamento](#)

Oppure

Pagamento tramite F24

[!\[\]\(e46628e188a6e3e8ee8033782765120f_img.jpg\) Stampa F24](#)

Termini di pagamento

L'art. 1 del [Decreto Mef del 4.12.2020](#) (in G.U. n. 314 il 19.12.2020), denominato "Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata" riscrive l'art. 6 co. 2 del DM 17.06.2014 prevedendo dall'1.1.2021 i seguenti nuovi termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

- primo, terzo e quarto trimestre solare: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (31 maggio/30 novembre/28 febbraio) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 aprile/20 ottobre/20 gennaio);
- secondo trimestre solare entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo (30 settembre) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 luglio).

Si ha in sostanza uno slittamento dal 20 del mese successivo alla fine del secondo mese successivo con la "solita" proroga di fine agosto dove la scadenza del secondo trimestre che sarebbe caduta il 31 agosto slitta al 30 settembre.

Viene confermata la semplificazione introdotta dall'art. 17 D.L. 124/2019 (poi modificato dall'art. 26 D.L. 23/2020) secondo cui l'obbligo può decorrere solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 di imposta dovuta cumulata fin dall'inizio dell'anno.

In particolare:

- se nel primo trimestre non è stata superata la soglia di 250 € il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria (31 maggio) può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
- se dalla somma dei primi due trimestri la soglia di 250 € non è ancora stata raggiunta, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre)

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel:

- 3° trimestre solare dell'anno: dovuto al 30/11;
- 4° trimestre solare dell'anno: dovuto al 28/02 anno successivo.

NUOVO CALENDARIO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO			
Scadenza		Vecchio termine	Nuovo termine
1° Trimestre	> 250 €	20 aprile	31 maggio
	=< 250 €	20 luglio (termine 2° trimestre)	30 settembre (termine 2° trimestre) (*)
2° trimestre	> 250 €	20 luglio	30 settembre
oppure 1° trimestre + 2° trimestre	=< 250 €	20 ottobre (termine 3° trimestre)	30 novembre (termine 3° trimestre)
3° trimestre		20 ottobre	30 novembre
4° trimestre		20 gennaio anno successivo	28 febbraio anno successivo

(*) Se la somma di quanto dovuto per il 1° e 2° trimestre rimane =< €. 250, la scadenza slitta al 30/11

Integrazione del bollo mancante

L'articolo 12-novies [D.L. n. 34/2019](#) (c.d. "Decreto Rilancio") ha attribuito all'Agenzia il compito di integrare, con procedure automatizzate, le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) intercettando quelle che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, di comunicare al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della relativa sanzione (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997), oltre agli interessi.

Tale norma è stata poi attuata mediante l'art. 6, D.M. 17.6.2014 da ultimo modificato dal D.M. 4.12.2020 il quale prevede che il cedente/prestatore di servizi o l'intermediario

- viene informato dell'aggiornamento operato dall'amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre (la comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate);
- se ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati, che hanno fatto scattare l'applicazione del Bollo, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il 2° trimestre la modifica dal cedente/prestatore o intermediario deve avvenire entro il 10 settembre).

In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.

Agenzia delle Entrate Provvedimento 4.2.2021

In attuazione di quanto previsto dal D.M. 4.12.2020 con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4.2.2021 sono state stabilite, le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell'anno, fornisce, nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*", al titolare di partite Iva tenuto all'emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

"Elenco A", (non modificabile)	Fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdi che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo.
"Elenco B" (modificabile)	Fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdi per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente o prestatore oppure al loro all'intermediario delegato nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Come indicato precedentemente tali informazioni sono disponibili entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Modifiche da parte del contribuente

Come esposto nel paragrafo precedente il contribuente dopo aver verificato la propria situazione, nell'Elenco B, può scegliere se accettare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto oppure selezionare, le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo.

L'operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall'Agenzia per le quali risulta dovuta l'imposta.

Come indicato precedente tali modifiche devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre per il 2° trimestre entro il 10 settembre.

Il contribuente può procedere con la modifica dell'Elenco B più volte entro ma sempre entro i predetti termini. L'Agenzia delle Entrate utilizzerà l'ultima modifica elaborata per calcolare l'importo dell'imposta di bollo da versare.

MODALITA' DI MODIFICA DELL'ELENCO B	Puntuale	Le modifiche avvengono operando direttamente dall'area riservata sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia
	Massiva	Le modifiche devono avvenire utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento in esame

Non è possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo. Se non viene effettuata alcuna modifica gli elenchi e i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermati.

Versamento del bollo dovuto

L'Agenzia delle Entrate a sua volta entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre per il 2° trimestre) rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolato sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato. La somma dovuta può essere versata tramite l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" oppure in modalità telematica con il modello F24 come esposto in precedenza.

Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Il servizio web rilascia:

- la prima ricevuta a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito;
- la seconda ricevuta con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

Integrazione del bollo mancante

Il provvedimento delle Entrate del 4.2.2021 definisce, inoltre, le modalità telematiche per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore.

In particolare, il contribuente riceverà una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Ini-Pec (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese)

Il contribuente potrà fornire entro 30 giorni, anche tramite un intermediario, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia ed effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Trascorso il termine di 30 giorni l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

SANZIONE PER TARDIVI VERSAMENTI DI TRIBUTI		
EDITTALE		30% dell'imposta non versata
PAGAMENTO	Entro 90 gg	15% dell'imposta non versata
	Entro 15 gg	la sanzione del 15% è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (ad esempio dopo 4 giorni la sanzione sarà pari al 4%).

RAVVEDIMENTO OPEROSO	Il contribuente può fruire delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione e inviata la predetta comunicazione.
RESPONSABILITA' SOLIDO	IN Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente o prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

OGGETTO: **e-fatture: come funziona il processo di conservazione**

Vediamo nella pratica, in che cosa consiste il processo di conservazione delle fatture elettroniche. Secondo il comunicato stampa n. 49 del 13 marzo 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel **decreto Sostegni** attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, il cui **termine è scaduto il 10 marzo 2021**.

In particolare, la proroga del termine per la conservazione delle fatture elettroniche tiene conto del fatto che l'obbligo in questione rappresenta una **novità** nel panorama delle scadenze fiscali, dal momento che l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Così disponendo si viene incontro alle richieste formulate dagli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da Covid-19, che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

Pertanto, presumibilmente, stante quanto emerge dalla lettura del comunicato stampa del MEF, i contribuenti potranno conservare le fatture elettroniche relative all'anno 2019 **entro il 10 giugno 2021**.

Infatti, si ricorda che - a mente di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014 - tale adempimento deve avvenire **entro il terzo mese successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** dei redditi. Di conseguenza, dato che la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 doveva essere presentata entro il 10 dicembre 2020 (proroga rispetto al termine ordinario del 30 novembre, disposta da D.L. n. 157/2020 - decreto Ristori quater), la conservazione delle fatture elettroniche sarebbe dovuta avvenire entro il 10 marzo 2021.

Alla luce di quanto comunicato dal MEF, la conservazione dovrebbe invece poter avvenire **entro il 10 giugno 2021**.

La conservazione delle fatture elettroniche

La conservazione delle fatture elettroniche può avvenire **esclusivamente** seguendo le regole dettate dal combinato disposto tra il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e il D.M. 17 giugno 2014.


In altri termini, i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali devono avere le caratteristiche dell'**immodificabilità**, dell'**integrità**, dell'**autenticità** e della **leggibilità** e possono essere conservati in uno dei vari **formati** previsti dal D.P.C.M. (PDF - PDF/A ; TIFF; JPG; Office Open XML (OOXML); Open Document Format; XML; TXT; Formati Messaggi di posta elettronica).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da **operatori privati certificati** facilmente individuabili in Internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette **gratuitamente** a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Come accedere al servizio di conservazione dell'Agenzia

Al fine di accedere al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo gratuitamente a disposizione dell'Agenzia delle **Entrate** è necessario entrare nell'apposita "Area riservata" del portale "Fatture e Corrispettivi", previa la sottoscrizione di un accordo di servizio di durata triennale. Quindi:

- selezionando il link "Fatturazione elettronica" nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica;
- cliccando sul link "Accedi alla sezione conservazione" si accede alla pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e dell'Accordo di servizio: selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute **attraverso il Sistema di Interscambio** saranno portate **automaticamente in conservazione elettronica**.



Le fatture elettroniche saranno **conservate per 15 anni** dalla data di avvio del processo di conservazione, anche in caso di mancato rinnovo, recesso o risoluzione, qualora non ne sia stata richiesta la restituzione completa (export).

PRASSI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Controlli automatizzati: codici tributo per il versamento parziale

Con risoluzione n. 20/E del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse per effetto dei controlli automatizzati. I codici tributo di nuova istituzione possono essere utilizzati nel caso in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto. I codici tributo fanno riferimento a pensionati esteri nuovi residenti, bonus affitto, credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.

Con la risoluzione n. 20/E del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, i codici tributo da utilizzare sono:

- **984D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA 5 PER CENTO OPERATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA SULLE RENDITE AVS E LLP - ARTICOLO 76, COMMI 1 E 1 BIS - LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 - IMPOSTA;

- **985D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA 5 PER CENTO OPERATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA SULLE RENDITE AVS E LLP - ARTICOLO 76, COMMI 1 E 1 BIS - LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 - INTERESSI;

- **986D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA 5 PER CENTO OPERATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA SULLE RENDITE AVS E LLP - ARTICOLO 76, COMMI 1 E 1 BIS - LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 - SANZIONI;

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 1065;

- **987D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - P.I.R. - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE ED INTERESSI A SEGUITO DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE - ARTICOLO 1, COMMA 106, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - IMPOSTA;

- **988D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - P.I.R. - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE ED INTERESSI A SEGUITO DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE - ARTICOLO 1, COMMA 106, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 - INTERESSI;

- **989D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - P.I.R. - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTE ED INTERESSI A SEGUITO DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE - ARTICOLO 1, COMMA 106

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 1070;

- **990D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO - ARTICOLO 1, COMMA 4, DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3 - IMPOSTA 1701 170E

- **991D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO - ARTICOLO 1, COMMA 4, DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3 - INTERESSI

- **992D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO MATURATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO - ARTICOLO 1, COMMA 4, DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3 - SANZIONI

I codici tributo per **versamento spontaneo** sono 1701 e 170E;

- **993D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - ACCONTO PRIMA RATA - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - INTERESSI;

- **994D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - ACCONTO PRIMA RATA - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - SANZIONI;

I codici tributo per versamento spontaneo sono 1854 e 1855;

- **995D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - IMPOSTA;

- **996D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - INTERESSI;

- **997D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI - SALDO - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - SANZIONI;

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 1856.

-**998D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - ARTICOLO 24-TER DEL DPR 22 DICEMBRE 1986, n. 917 (TUIR) - IMPOSTA;

- **999D** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - ARTICOLO 24-TER DEL DPR 22 DICEMBRE 1986, n. 917 (TUIR) - INTERESSI;

- **901F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - ARTICOLO 24-TER DEL DPR 22 DICEMBRE 1986, n. 917 (TUIR) - SANZIONI

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 1899;

- **902F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - ARTICOLO 28 - DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - IMPOSTA;

- **903F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - ARTICOLO 28 - DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 INTERESSI;

- **904F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - ARTICOLO 28 - DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - SANZIONI;

Il codice tributo per **versamento spontaneo** 6920

- **905F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - ARTICOLO 22, DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 12 - IMPOSTA;

- **906F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - ARTICOLO 22, DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 12 - INTERESSI;

- **907F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 -CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - ARTICOLO 22, DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 12 - SANZIONI;

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 6916;

- **908F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ARTICOLO 125, DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - IMPOSTA;

- **909F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ARTICOLO 125, DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - INTERESSI;

- **910F** - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - ARTICOLO 125, DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - SANZIONI

Il codice tributo per **versamento spontaneo** è 6917.

I codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione, intenda **versare solo una quota** dell'importo complessivamente ivi richiesto.

Artista non residente: regime fiscale dei compensi per prestazioni artistiche svolte in Italia

Con la risposta a interpello n. 139 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il **regime fiscale applicabile** ai compensi relativi alla **cessione dei diritti di immagine**, connessi alla **prestazione artistica svolta in Italia**, da parte di un artista residente in Spagna.

Agli artisti interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno è riservata sul piano civilistico una autonoma e distinta tutela rispetto a quella riconosciuta all'autore delle stesse opere interpretate o eseguite. Questa tutela è riconosciuta da specifiche disposizioni nell'ambito della normativa riservata alla tutela del diritto d'autore.

In particolare, l'art. 2579 c.c. prevede, in favore degli artisti interpreti ed esecutori, il diritto a un **"equo compenso"** - indipendentemente dall'eventuale retribuzione spettante per la prestazione artistica - nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicole cinematografiche o altri apparecchi equivalenti la prestazione artistica, rinviando alle leggi speciali la definizione dei limiti, degli effetti e delle modalità di esercizio di tale diritto.

La legge n. 633/1941, recante **protezione del diritto d'autore** e di altri diritti connessi al suo esercizio, detta nel Titolo II disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore. La legge n. 633/1941 riconduce ai "diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore" i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e riconosce, sotto il profilo patrimoniale, una specifica tutela del diritto all'equo compenso in caso di diffusione, trasmissione o riproduzione delle prestazioni artistiche.

In caso di compensi da corrispondere all'artista, nella sua qualità di interprete ed esecutore, per la cessione dei diritti esclusivi di sfruttamento e di utilizzazione economica della prestazione artistica resa nel film, consistente nella recitazione, ossia nel caso dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico del diritto all'immagine dell'artista in tutto il mondo, in via esclusiva e irrevocabile e per tutta la durata di protezione legale prevista in ciascun paese del mondo, in relazione alla prestazione di attrice protagonista resa nel film.

Secondo l'ordinamento tributario domestico, i **compensi** erogati per la **cessione dei diritti di sfruttamento** e utilizzazione economica del **diritto all'immagine** dell'artista costituiscono **redditi di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 54, comma 1-*quater*, TUIR.

Per effetto di tale disposizione, risultano ampliate le componenti positive dei redditi professionali, attualmente costituite oltre che dai compensi in denaro o in natura percepiti per l'esercizio dell'arte o della professione, dai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

I diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all'immagine dell'artista costituiscono elementi immateriali riferibili alla attività artistica di attrice e pertanto i corrispettivi derivanti dalla

relativa cessione sono redditi di lavoro autonomo in base alla riportata previsione normativa, nel presupposto che l'attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53 TUIR.

Con specifico riferimento ai **soggetti non residenti**, l'art. 23, comma 1, lettera d), TUIR prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. Il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è quindi costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.

In considerazione della qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all'immagine alla stregua di **componenti positivi "aggiuntivi"** del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini della territorialità deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale nella quale i proventi medesimi sono stati attratti e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle riprese del film), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. Tanto precisato, i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta.

Per i soggetti non residenti, si prevede che i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%.

Il regime fiscale previsto dall'ordinamento domestico può, tuttavia, subire modifiche per effetto delle statuizioni contenute nelle **Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**.

La parte di compenso (60%) riferita alla **prestazione professionale** di attrice sarà **assoggettata a imposizione in Italia**, in base alle disposizioni tributarie nazionali, in applicazione dell'art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Spagna, firmata a Roma l'8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663.

Con riferimento alla qualificazione e al regime impositivo della parte di compenso (40%) corrisposta a fronte della **cessione dei diritti di immagine** e, in particolare, se sia applicabile l'art. 12, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione che prevede una ritenuta massima del 4% per le remunerazioni corrisposte al beneficiario effettivo a fronte dell'uso o della concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica, si evidenzia che l'art. 17 della Convenzione prevede, in **deroga** agli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo siano imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese.

La riconducibilità dei diritti d'immagine ("image rights") nell'ambito dell'art. 17 o di altra previsione del Trattato dipende dalla **connessione** degli stessi alla prestazione professionale dell'artista. In

particolare, laddove i pagamenti corrisposti a un residente di uno Stato contraente per l'uso o la concessione in uso dei diritti d'immagine costituiscano, in sostanza, la remunerazione per l'attività professionale che si svolge nell'altro Stato contraente, anche per tali emolumenti trova applicazione l'art. 17 della Convenzione.

In caso di cessione dei diritti di immagine in relazione al film, la parte del compenso corrisposta all'artista per lo sfruttamento della propria immagine non è riferibile ad attività ulteriori rispetto alla prestazione artistica resa, ma è **strettamente connessa** alla medesima. Pertanto, tra la prestazione di attrice resa dall'artista e lo sfruttamento dei diritti di immagine esista una connessione diretta, tale che i relativi **compensi** debbano essere **considerati unitariamente**. Ciò comporta, sotto il profilo convenzionale, che anche la parte degli emolumenti riferibile allo **sfruttamento dei diritti di immagine** dell'artista rientri nel campo di applicazione dell'art. 17 della Convenzione, con **imponibilità piena in Italia** per l'attività svolta nel territorio dello Stato.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.03.2021 AL 02.04.2021

Lunedì 22 Marzo 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Lunedì 22 Marzo 2021	Termine entro il quale i soggetti possono esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato " Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata ". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.
Giovedì 25 Marzo 2021	Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile , devono provvedere alla presentazione degli Elenchi ripilogativi INTRASTAT .
Mercoledì 31 Marzo 2021	Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della " Certificazione unica " all'Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. (Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)
Mercoledì 31 Marzo 2021	Proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata .

(Comunicato del MEF del 13.03.2021 n. 49)

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di febbraio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "risparmio amministrato" devono rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi **Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Gli enti associativi devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il **modello Eas**, solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel 2020, di dati precedentemente comunicati.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

I titolari di **contratti di locazione e affitto** devono

versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° marzo 2021.

Mercoledì **31 Marzo 2021**

Comunicazione opzione cessione del credito o sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020, da parte dei beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110%. Per il Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.